

(Codice interno: 279734)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 24

Norme in materia di società partecipate da enti regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Società partecipate da enti regionali**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dagli enti regionali e ne controlla l'attuazione, anche verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. Agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni controllate dalla Regione, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione della accertata convenienza economica della detenzione stessa.
3. In conformità all'articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, esprime parere sui bilanci delle società controllate da enti regionali e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate da enti regionali.
5. Le società controllate da enti regionali trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per l'anno successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

Art. 2**Misure per il contenimento delle spese di funzionamento**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, l'ente detentore della partecipazione di cui al comma 1 verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

Art. 3**Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Consiglio regionale e alla Giunta regionale l'elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed

indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell'ente regionale partecipante.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, conferma il mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.

3. A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.

Art. 4

Dismissione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento.

Art. 5

Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali

1. Gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, qualora non intendano produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisiscono mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.

2. La Giunta regionale effettua periodicamente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento a terzi da parte di enti regionali di funzioni, servizi e ne informa la competente commissione consiliare.

Art. 6

Disciplina delle società controllate

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, si applica la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Società partecipate da enti regionali

Art. 2 - Misure per il contenimento delle spese di funzionamento

Art. 3 - Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali

Art. 4 - Dismissione delle partecipazioni

Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali

Art. 6 - Disciplina delle società controllate

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2014, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 marzo 2014, dove ha acquisito il n. 424 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Conta, Pettenò, Ruzzante, Valdegamberi, Finco, Peraro, Marotta, Pipitone, Bottacin, Bortolussi, Laroni, Furlanetto, Tesserin, Sernagiotto, Foggiato, Baggio, Bendinelli, Fracasso, Bassi e Toscani;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 giugno 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Tomiolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2014, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’articolato e virtuoso percorso finalizzato a ridurre le spese della politica ci ha condotto, negli ultimi mesi, ad approvare alcune leggi davvero significative:

- la legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Suppressione delle società Ferrovie venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società veneziana edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’autostrada di Alemagna spa”, che ha provveduto a sopprimere alcune società inutili, con considerevoli risparmi di cui beneficeranno settori strategici del bilancio regionale;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”, che ha introdotto una disciplina generale, in attuazione della normativa statale ed europea, finalizzata a ridurre i costi del sistema delle partecipazioni, aumentarne la trasparenza, favorire la concorrenza e il ricorso al mercato. Con tale legge, inoltre, è stata data attuazione al nuovo Statuto del Veneto, che ha regolamentato in maniera innovativa i rapporti tra la Regione e gli enti e le società strumentali, tra l’altro valorizzando il ruolo rivestito dal Consiglio in quest’ambito (cfr. gli articoli 33 e 60).

A tale percorso ne è seguito un altro, volto a ridurre i costi dell’apparato amministrativo ed in particolare della cosiddetta amministrazione indiretta (enti e società strumentali), i cui costi appaiono degni di specifica attenzione, in quanto meno evidenti e di non facile quantificazione, ma sicuramente tutt’altro che trascurabili. Un primo passo è stato fatto con la legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 “Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”, per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi”, che ha inciso sui costi degli organi di amministrazione e di gestione del personale delle Ater.

Come è già emerso nel corso dei lavori consiliari, appare ora necessario considerare, oltre alle società partecipate direttamente o tramite altre società dalla Regione, quelle partecipate da enti regionali.

La Giunta regionale, in esecuzione dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, ha già avviato una ricognizione con deliberazione del 28 ottobre 2013, n. 1937. Ad essa, però, non è seguita la presentazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali previsto dalla citata norma statale.

Si tratta ora di riprendere quel percorso, fornendo un idoneo quadro ordinamentale e prevedendo dei meccanismi che consentano di superare le resistenze e di concludere il processo in maniera efficace e con tempi certi.

La realtà interessata, infatti, è tutt’altro che trascurabile. Si tratta di circa un’ottantina di partecipazioni societarie direttamente detenute dagli enti strumentali “classici” (ovvero Arpav, Avepa, Veneto Agricoltura, Enti parco, Ater, Esu, Consorzi di bonifica) nel corso degli esercizi 2011 e 2012; va precisato - per quanto concerne in particolare i consorzi di bonifica - che una trentina di partecipazioni (con percentuali di volta in volta diverse) vertono su una decina di imprese.

Vanno poi considerate anche le partecipazioni detenute da ULSS e Aziende Ospedaliere; analizzandone i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2012 si è potuto constatare che le cifre sono di una certa importanza: sono state conteggiate 14 partecipazioni in imprese controllate, che ULSS e AO hanno valorizzato nei rispettivi bilanci in oltre 63 milioni di euro; è necessario puntualizzare, in questo caso, che le quote detenute da due sole ULSS assorbono percentualmente oltre il 95 per cento della suddetta cifra.

Si è inoltre appurata una sessantina di partecipazioni detenute in altre tipologie di imprese, che non consentono alle ULSS/AO

di esercitare un controllo; in questo caso la loro valorizzazione a bilancio ammonta a poco meno di 800.000 euro. Anche qui occorre precisare che le partecipazioni riguardano una decina di società, una delle quali vede il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere venete in un consorzio volontario che si occupa di ricerca e innovazione per la sanità digitale; un'altra, consortile a responsabilità limitata e senza scopo di lucro (peraltro in liquidazione), si occupa di formazione manageriale nei settori della sanità e del sociale e vede tra i suoi soci pubblici, oltre che la quasi totalità delle suddette aziende, anche Arpav, Istituto oncologico veneto ed alcune fra le principali IPAB del Veneto.

Il presente progetto di legge, dunque, sulla base sia delle previsioni statutarie sia dei principi recentemente posti dal legislatore statale (si vedano in particolare i commi da 27 a 34 della legge n. 244 del 2007), prevede una clausola generale in base alla quale è posto il principio che non possono essere costituite o mantenute partecipazioni in società da parte degli enti strumentali. A che scopo la Regione dovrebbe infatti mantenere enti strumentali, se questi in realtà per svolgere le funzioni per le quali sono stati creati debbono avvalersi di ulteriori soggetti? Senza dire che la Regione, ente a vocazione programmatica, non dovrebbe necessitare di molti soggetti strumentali per svolgere i ridotti compiti di amministrazione attiva che le spettano.

Sarà pertanto possibile per gli enti regionali mantenere soltanto quelle partecipazioni che saranno espressamente autorizzate dalla Giunta, dopo gli indispensabili passaggi consiliari, sulla base di una dimostrata necessità e convenienza economica.

Va rilevato, a questo proposito, che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 56 e 60 dello Statuto, viene delineato il ruolo del Consiglio e delle commissioni consiliari, il cui parere è previsto in quattro casi; inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede un'informativa alle commissioni sulla periodica valutazione effettuata dalla Giunta sul raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento a terzi di funzioni, servizi e compiti.

Per il resto, si ribadisce che anche alle società partecipate dagli enti regionali si applicano le norme, di cui alla legge n. 39 del 2013.

Il presente progetto di legge, insomma, dimostra come la Regione del Veneto intenda farsi carico dell'efficienza dell'organizzazione indiretta regionale, sia sopprimendo gli organismi non strettamente necessari, sia rendendoli maggiormente efficienti e giusti, anche obbligandoli ad utilizzare procedure concorrenziali e ad applicare le norme sul procedimento amministrativo.

Qualora fosse approvato ed attuato, non vi è dubbio che vi sarebbe un buon ritorno economico per il sistema regionale, anche se di non facile quantificazione, in termini di minori costi diretti ed indiretti.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 149 del 17 giugno 2014 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Misto, PDL-Fi Verso il Veneto, Nuovo Centro Destra, PDV e l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e Federazione della Sinistra veneta-PRC.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge si inserisce nel quadro dello snellimento delle nostre società e partecipazioni e permette al Consiglio regionale di assumere maggiori poteri in materia di enti e società partecipate che negli ultimi decenni sono proliferate in modo indiscriminato: esemplare è il caso di Veneto Agricoltura, con Intermizoo e le altre partecipate.

Il Consiglio regionale nell'ultimo anno ha adottato degli importanti provvedimenti finalizzati a ridurre le società regionali e i relativi costi, in particolare la legge 29/2013, con la quale sono state soppresse le società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società veneziana edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e receduto dalla partecipazione dalla Società per l'autostrada di Alemagna spa e la legge 39/2013, finalizzata a ridurre i costi delle società regionali aumentarne la trasparenza e favorire la concorrenza.

La Giunta regionale, in esecuzione dell'articolo 10 della legge 7/2011, ha avviato una ricognizione delle partecipazioni regionali solo lo scorso ottobre (con DGR 1937/2013). Ad essa, tuttavia, non è seguita la presentazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali. L'atteggiamento della Giunta, che a parole sposa appieno l'idea di un riordino della nostra galassia delle partecipate e degli enti ma, nei fatti, ha rallentato esageratamente le procedure, ha infastidito non poco.

Il Consiglio regionale ha rimediato alla colpevole inerzia della Giunta con questo progetto di legge teso a snellire tutto il sistema delle partecipate, fornendo un adeguato sistema ordinamentale legato al primato della politica e del pubblico: ciò anche al fine di evitare una serie di gestioni “allegre” e permettere dei sostanziosi risparmi per l'Istituzione regionale.

L'auspicio è quindi quello di, al termine del dibattito, mutare l'astensione in commissione in voto a favore, anche perché la legge ha un obiettivo chiaro che politicamente e istituzionalmente è condivisibile, assegnando al Consiglio regionale un ruolo fondamentale in materia di società partecipate e di enti regionali.”.

3. Strutture di riferimento

- Sezione enti locali, persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi
- Sezione controlli governo e personale SSR